

REPERTORIO N. 172155

RACCOLTA N. 21791--

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Abbiategrasso, 26 ottobre 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di ottobre, in Abbiategrasso, nel mio studio in via Santa Maria n.3, alle ore diciotto e diciotto minuti, innanzi me dott. Giampaolo Colli notaio in Abbiategrasso, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

GRASSI PIETRO, nato ad Abbiategrasso il 25 aprile 1958, domiciliato per la carica in Abbiategrasso, viale C. Cattaneo n.45, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale mi chiede di far constare, redigendone verbale per atto pubblico, delle deliberazioni che sarà per prendere l'assemblea della società:

"**NAVIGLI AMBIENTE S.r.l.**" con sede in Abbiategrasso, Viale C. Cattaneo n.45, capitale sociale di Euro 62.500,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi col numero di iscrizione e codice fiscale 05130500969 e col numero REA MI-1799781, durata al 31 dicembre 2040, partita I.V.A. 05130500969.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'articolo 16 del vigente Statuto Sociale, esso comparente nella sua qualità di Amministratore Unico, il quale dichiara che:

a) - l'assemblea è stata regolarmente convocata per oggi, in questo luogo, alle ore 18.00, con le modalità e nei termini stabiliti dal vigente Statuto sociale, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifica Statuto societario.

b) - è presente l'Amministratore Unico;

c) - per il Collegio Sindacale non è presente alcun sindaco effettivo.

d) - è presente l'intero capitale sociale in proprio portato dai soci "AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI SPA" con sede in Abbiategrasso, titolare di una quota di capitale sociale di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), rappresentata dall'Amministratore Unico e legale rappresentante signor BIGNAMINI STEFANO MARIO, munito degli occorrenti poteri, e COMUNE DI MOTTA VISCONTI, titolare di una quota di capitale sociale di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento virgola zero zero), rappresentato dal sindaco pro-tempore signor De Giuli Primo Paolo.

Il Presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione di tutti i presenti e che l'assemblea è pertanto validamente costituita per deliberare sull'Ordine del Giorno per essere presente l'intero capitale sociale.

Il Presidente espone brevemente all'assemblea le ragioni che consigliano di adottare un nuovo testo di Statuto sociale ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del "Testo Unico in materia di

Registrato a
MILANO 4

il 06/11/2017

al n. 56931

Serie 1T

esatti € 356,00



Società a partecipazione pubblica", in ottemperanza al D.Lgs. n.175/2016 e D.Lgs. n.100/2017, secondo il testo concordato prima d'ora dai soci coi professionisti della società e che al presente si allega sotto la lettera "A".-----

Informa inoltre i presenti che il nuovo testo dello Statuto sociale è già stato previamente approvato dal Consiglio Comunale di Abbiategrasso con delibera n.71 del 29 settembre 2017 e dal Consiglio Comunale di Motta Visconti con deliberazione n.50 del 19 ottobre 2017.-----

Il Presidente invita l'assemblea a deliberare sull'Ordine del Giorno, senza che alcun socio abbia richiesto di riassumere nel presente verbale proprie dichiarazioni pertinenti all'Ordine del Giorno e dopo che i soci all'unanimità hanno chiesto al Presidente di omettere la lettura dell'allegato approvando Statuto, perchè conosciuto ed integralmente condiviso.-----

Segue la votazione ed il Presidente accerta e proclama che l'assemblea, con votazione espressa e palese ed all'unanimità,-----

-----ha deliberato:-----

1) - di adottare un nuovo Statuto sociale secondo il testo preallegato sotto la lettera "A";-----

2) - di delegare al componente ogni più ampio potere per dare esecuzione alla presente deliberazione, autorizzandolo espressamente ad apportare al presente atto ed allegato statuto ogni modifica, integrazione o soppressione richiesta dal Registro delle Imprese ai fini dell'iscrizione nel medesimo;-----

3) - di dare atto che tutte le spese del presente atto e relative sono a carico della società.-----

Null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e ventiquattro minuti.-----

Ho omesso la lettura dell'allegato per espressa dispensa avuta-ne dal componente.-----

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al componente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me notaio alle ore diciotto e venticinque minuti.-

Consta il presente atto di due fogli scritti da me e da persona di mia fiducia, per quattro facciate e parte della quinta.-----

F.to: PIETRO GRASSI -----

GIAMPAOLO COLLI notaio - sigillo -----

=====

ALLEGATO "A" AL N. 172155/21791 DI REPERTORIO.-----

Titolo I - DENOMINAZIONE - SEDE - MODELLO ORGANIZZATIVO - DURATA - OGGETTO-----

Art. 1 (Denominazione)-----

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione "Navigli Ambiente S.r.l.".-----

Art. 2 (Sede)-----

1. La società ha sede nel Comune di Abbiategrasso (MI).-----

2. Quale atto di principale ordinaria amministrazione, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere filiali, sedi secondarie, sedi amministrative, depositi, agenzie, rappresen-

tanze ed uffici.-----

Art. 3 (Durata)-----

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2040 e può essere prorogata, come pure anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.-----

Art. 4 (Modello Organizzativo) -----

1. La società costituisce un modello organizzativo in autoproduzione (così detto in house) degli enti soci per la gestione dei servizi pubblici locali e dei beni, funzioni e/o servizi strumentali, rispondenti ai modelli previsti della normativa interna e comunitaria; gli enti locali o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano sulla società un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi, nelle forme e disciplina di cui al presente Statuto, dei Patti Parasociali e/o Convenzioni tra i Soci nonché del regolamento comunale per l'esercizio del controllo, anche analogo, sulle società partecipate del Comune di Abbiategrasso. -----

2. La Società è soggetta a un controllo coordinato da parte dei Soci, tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti, mediante l'utilizzo di strumenti giuridici di diritto pubblico o di diritto privato, idonei a garantire, che ciascun ente, insieme a tutti gli altri soci pubblici della società, sia effettivamente in grado di controllare ed orientare l'attività della società anche in modo svincolato dalle effettive quote di partecipazione detenute dai singoli soci. -----

3. Il Controllo Analogo Congiunto è realizzato mediante prescrizioni dirette alla definizione di regole comuni da attuarsi all'interno della Società con lo scopo di ricondurre la gestione della Società in un ambito prettamente pubblicistico individuando i principali strumenti operativi e condivisi, al fine di attuare un'effettiva e determinante influenza da parte dei Comuni Soci, sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società.-----

4. Le attività ed i servizi che costituiscono l'oggetto sociale, di cui ai commi seguenti, saranno svolti in conformità agli indirizzi degli Enti Soci, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.-----

5. In conseguenza del pregnante controllo analogo previsto nel presente statuto, la società ha l'obbligo di organizzare le risorse aziendali nel loro complesso, rispettando gli obiettivi ad esse assegnati dai propri enti soci ed allestendo al proprio interno un sistema di controllo, finalizzato al perseguimento degli obiettivi strategici e di gestione di propria competenza e realizzando le condizioni perché tra l'ente affidante e la società affidataria di quanto previsto nel proprio oggetto sociale, vi sia uno scambio d'informazioni verso l'ente socio per il tramite dell'organismo di controllo analogo, con il fine della rilevazione degli scostamenti e dell'attivazione di eventuali azioni correttive.-----

Art. 5 (Attività che costituisce l'oggetto Sociale)-----



1. La società è operativa nei servizi pubblici locali d'interesse generale ed opere connesse e nell'autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni ai sensi di legge.-----

2. Nei casi consentiti dalla legge, la Società può svolgere l'esercizio esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli Enti. -----

3. Ai sensi di legge speciale la società sviluppa meno del 20 (venti) per cento dei ricavi complessivi della attività prevista nel proprio oggetto con soggetti diversi dagli enti soci e correlata utenza, dando priorità agli enti locali terzi previa convenzione di funzione con gli enti locali soci di questa società, nonché a livello di extra utenza ed extra territorialità. Detto meno del 20 (venti) per cento di ricavi complessivi è da considerarsi come ricavi non protetti (ovvero in libero mercato).-----

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di ricavi (così detto vincolo di attività) superiore all'80 (ottanta) per cento dei ricavi complessivi, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, senza arrecare alcuna riduzione degli standards di qualità prefissati.-- Per l'attività non protetta la società provvederà alla separazione contabile dei costi totali di funzionamento al netto dei relativi proventi, previa individuazione dei costi comuni da addebitarsi, sulla base del criterio adottato, all'attività protetta e non.-----

Ai sensi degli artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016 e degli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, spetta al consiglio comunale dell'ente socio formulare i propri indirizzi circa le attività (eccedenti i servizi pubblici locali d'interesse generale ed i servizi strumentali) affidabili alla società.-----

Ai fini del controllo analogo l'attività non protetta rientra (salvo diverse ipotesi di legge) nei principali atti di ordinaria amministrazione. Prima della stipula dei relativi contratti o convenzioni, l'organismo di controllo analogo riceve per tale attività il piano degli investimenti e connesse fonti di copertura, il piano industriale, l'apprezzamento dello specifico rischio, copia della bozza del contratto o convenzione, i riflessi sul bilancio riferito all'attività protetta durante la gestione e con riferimento alla scadenza del contratto o convenzione citato.-----

Spetta all'organo amministrativo verificare che l'attività non protetta risulti inferiore al 20 (venti) per cento dei ricavi complessivi.-----

Nell'attività non protetta rientrano anche le eventuali attività coerenti con i propri fini istituzionali, acquisite con gara d'appalto o di concessione e gestione assistita o meno da finanza di progetto.-----

4. Ciò premesso, la società ha per oggetto l'esercizio delle attività di igiene urbana, raccolta, trasporto, smaltimento e distruzione, trattamento e riciclo dei rifiuti in genere. -----

Con riferimento a quanto previsto nel precedente periodo la so-

cietà può svolgere qualsiasi altra attività connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale ivi compresa, ai sensi di legge, l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi ed ogni altra attività che consenta una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate, con particolare riferimento a servizi commerciali, tecnici e gestionali connessi alla gestione del rifiuto.-----

Tutte le suddette attività potranno, ai sensi di legge, essere attuate anche in partecipazione con altri enti, società o consorzi.-- Ai sensi di legge e del presente statuto, la società può compiere, ma con carattere non prevalente rispetto all'oggetto sociale, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari e può assumere partecipazioni in altre società, enti, imprese, o altre forme associative con oggetto analogo, affine o connesso al proprio, con tassativa esclusione dell'assunzione di partecipazioni a carattere finanziario, nonché di qualsiasi altra operazione riservata dalla legge alle società finanziarie; in particolare, per il raggiungimento dello scopo sociale la società può procedere al rilascio, a proprio favore o di società controllate o partecipate, di fideiussioni e di garanzie reali, con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58.-----

La Società, informandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gestisce i servizi e le attività di cui ai precedenti commi attraverso risorse umane e materiali propri, e/o attraverso appalti, e/o affidamenti e/o convenzioni, e/o attraverso ogni altra modalità di rapporto con soggetti esterni coerente con le norme di legge. Senza eccezione o riserva alcuna da parte dei soci, devono ritenersi comunque escluse dall'oggetto sociale quelle attività sopra specificate per le quali norme inderogabili di legge, presenti o future, richiedono una diversa forma e/o struttura sociale ovvero modalità di esercizio in via esclusiva. La società opera prevalentemente sul territorio dei Comuni Soci.

5. La Società, che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, potrà espletare i servizi di cui all'oggetto sociale anche in favore, o in collaborazione, con Enti pubblici e privati, quand'anche promuovendo la costituzione di società, consorzi, associazioni, fondazione, GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) ai sensi di legge.-----

6. La Società non potrà in alcun caso svolgere attività di locazione finanziaria, attività professionali riservate, servizi di investimento di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385, e successive modificazioni ed integrazioni.-----

7. L'oggetto sociale e le sue variazioni non dovranno essere tali da attribuire una vocazione commerciale alla società.-----

Art. 6 (Capitale sociale)-----

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 62.500,00 (sessantadue milacinquecento virgola zero zero) ed è suddiviso in quote.-----



2. La società è a capitale interamente pubblico, incedibile a privati, ad eccezione di partecipazioni prescritte da norme di legge pur sempre in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società. --

3. La Società potrà raccogliere fondi fra i soggetti iscritti nel libro dei soci in conto capitale o per finanziamento fruttifero od infruttifero, in proporzione o no alle quote possedute, nei limiti in cui ciò non costituisca raccolta di risparmio tra il pubblico e comunque nel rispetto delle vigenti disposizione di legge e delle relative integrazioni di fonte amministrativa. -----

4. Il capitale sociale ovvero gli eventuali successivi aumenti, deliberati in conformità alle norme di legge e del presente Statuto, potranno essere costituiti anche da conferimenti di beni in natura e crediti. Le quote corrispondenti a questi ultimi conferimenti dovranno essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Non possono formare oggetto di conferimenti le prestazioni d'opera e di servizi.-----

Art. 7 (Quote)-----

1. La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da quote.-

2. La qualità di socio discende dalla titolarità di almeno una quota. Tale titolarità comporta di per sé piena e assoluta adesione al presente statuto, al Regolamento per l'esercizio del controllo, anche analogo, sulle società partecipate del Comune di Abbiategrasso, ai Patti Parasociali/Convenzioni integrativi il Controllo Analogo Congiunto ed alle deliberazioni degli organi societari legalmente adottate, nonché l'affidamento fisico di quanto ricompreso nell'oggetto sociale sotto forma di una delle attività ivi previste. (Ex Art. 6, c. 12 Calzoni).-----

3. A ciascun socio è assegnato un numero di quote proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.-----

4. Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.-----

5. Le quote sono indivisibili ed ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea.-----

6. In forza di eventuali successive modificazioni dello Statuto potranno essere emesse categorie di quote fornite di diritti diversi ai sensi di legge. -----

7. Le quote sono trasferibili per atto tra vivi, salvo il diritto di prelazione a favore degli altri soci da esercitarsi secondo quanto previsto al successivo art.8 con il rispetto della clausola di gradimento di cui al successivo art.9.-----

8. Per alienazione si intende anche il trasferimento della nuda proprietà o di altro diritto reale sulle quote.-----

9. Le quote liberate con conferimenti diversi dal denaro non possono essere alienate prima del controllo della valutazione da parte degli Amministratori.-----

10. Se previste, le quote con prestazioni accessorie non sono trasferibili senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.--

11. Nel caso di comproprietà delle quote i diritti devono essere

esercitati da un rappresentante comune. Nel caso in cui il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni che la Società rende ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. Resta fermo il fatto che i comproprietari della quota o delle quote sono solidalmente responsabili delle obbligazioni da essa derivanti.-----

12. Ad ogni effetto di legge, il domicilio dei soci è quello risultante dall'iscrizione degli stessi nel libro soci.-----

Art. 8 (Diritto di prelazione)-----

1. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi delle quote, i soci avranno diritto di prelazione e la Società potrà annotare l'avvenuta cessione nei propri libri sociali solo se tale diritto non sarà esercitato nei termini assegnati ovvero rinunciato espressamente.-----

2. Il socio che intende cedere o comunque trasferire a qualsiasi titolo, tutte le proprie quote o parte di esse ovvero diritti sulle medesime, dovrà darne comunicazione, con l'indicazione del corrispettivo, dell'acquirente e di altra modalità connessa al trasferimento, a mezzo lettera raccomandata A/R, a tutti gli altri soci e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

3. Coloro che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno manifestare il proprio intendimento a mezzo raccomandata A/R inoltrata all'offerente, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.-----

4. La prelazione dovrà essere esercitata per l'intera partecipazione offerta e per le medesime condizioni d'offerta, nel caso di più optati, le quote saranno fra essi ripartite, in ragione di multipli del valore nominale, in proporzione alle quote da ciascuno già possedute.-----

5. Qualora il diritto di prelazione sia stato esercitato in relazione a condizioni qualitative e/o quantitative diverse rispetto all'offerta, il socio offerente sarà libero di cedere a terzi le quote offerte, purché alle condizioni originariamente indicate.-----

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ad atti o negozi di qualsivoglia natura che comportino il trasferimento, sotto qualsiasi forma, della titolarità giuridica delle quote e/o dei diritti spettanti alle stesse, ivi compresi gli atti di trasferimento di carattere gratuito.-----

7. La qualità di socio determina in via automatica e senza bisogno di formalità alcuna, l'accettazione piena ed incondizionata delle norme di cui al presente articolo.-----

Art.9 (Diritto di gradimento)-----

1. Nel rispetto delle leggi speciali le quote sono trasferibili a terzi per atto tra vivi alle condizioni di cui al presente articolo.-----

2. Il socio che intende cedere le proprie quote dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui all'art. 7.-----



3. Entro il termine di cui all'art.8, comma 3, quand'anche non ritengano di esercitare il diritto di prelazione loro riconosciuto, gli aventi diritto dovranno a loro volta far pervenire, a mezzo raccomandata A/R, la concessione o il diniego del gradimento per il cessionario indicato dal cedente, notiziando per conoscenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

4. Il cessionario dovrà riportare il gradimento espresso da almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale.-----

5. In caso di silenzio da parte degli aventi diritto, decorso il termine di cui al comma 3, il gradimento si intenderà concesso.

6. Nel caso in cui il gradimento non venga concesso, gli altri soci, proporzionalmente alle proprie partecipazioni, hanno l'obbligo di acquistare le quote in oggetto al prezzo offerto dal terzo, oppure l'alienante ha il diritto di recedere dalla Società, secondo le disposizioni di legge e del presente Statuto.-----

7. In ogni caso, il diniego di gradimento dovrà essere motivato in maniera compiutamente circostanziata con riferimento alla qualità del soggetto proposto in relazione all'attività sociale.-----

Art. 10 (Obbligazioni)-----

1. La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.-----

Art. 11 (Avviso di convocazione)-----

1. La convocazione deve avvenire mediante avviso inviato ai soci, agli Amministratori, ai Sindaci e ai soggetti che esercitano il controllo contabile, mediante lettera raccomandata o posta elettronica purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. Sono tuttavia valide, anche senza formale convocazione, se vi è rappresentato l'intero capitale sociale e vi assiste la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in quest'ultima ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

2. L'avviso di convocazione può indicare un'ulteriore data successiva per l'eventuale seconda convocazione.-----

3. Con l'avviso di convocazione è trasmesso agli enti locali soci lo schema di atto deliberativo nonché gli eventuali documenti oggetto di approvazione.-----

4. Ai sensi dell' art. 2479 Codice civile, è consentito a tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'Assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.-----

5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della Società, lo richiedano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 2478-bis del Codice Civile.-----

Art. 12 (Intervento in Assemblea)-----

1. Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.-----

2. Possono intervenire all'Assemblea i soci che, alla data dell'Assemblea stessa, risultino regolarmente titolari di quote aventi diritto di voto, ovvero di strumenti finanziari partecipativi aventi diritto di voto nell'Assemblea stessa.-----

3. Ai fini dell'intervento non è necessario il preventivo deposito delle quote o della relativa certificazione, né degli strumenti finanziari partecipativi e della loro relativa certificazione.-----

4. Ogni socio, che ha diritto di intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2479-bis del Codice Civile.-

5. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.--

6. E' consentito l'intervento in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, purché sia sempre garantita la possibilità di discussione in tempo reale; egualmente è consentita l'espressione del voto per corrispondenza, se non è vietato da norme inderogabili di legge. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto in Assemblea.-----

7. E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità tra i soci. In particolare è necessario che:-----

- sia consentito al presidente dell'assemblea di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, costatare e proclamare i risultati della votazione;-----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;--

- sia possibile visionare, ricevere e trasmettere documenti;-----

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.-----

Art. 13 (Presidenza e segreteria)-----

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di loro assenza da persona designata dalla stessa Assemblea.-----

2. L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio e, qualora lo ritenga opportuno, sceglie fra i soci due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio, scelto dal Presidente.-----

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei



presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.-----

4. Le deliberazioni dell'Assemblea, adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal Presidente dell'Assemblea, ma sempre con voto palese, devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, e dovranno essere trascritte, a cura del Presidente, nell'apposito libro sociale delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. Il verbale deve contenere le indicazioni ed essere redatto secondo quanto previsto dall'art. 2479-bis del Codice Civile.-----

5. Nei casi di legge ed, inoltre, quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale sarà redatto da un notaio il quale fungerà da segretario.-----

Art. 14 (Costituzioni e deliberazioni)-----

1. L'Assemblea generale, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge o al presente Statuto obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.-----

2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.-----

3. Le assemblee ordinaria e quelle per le quali è prevista la presenza del Notaio deliberano sulle materie ad esse riservate dal presente statuto e dagli articoli 2436, 2479-bis e 2480 del Codice Civile.-----

4. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge ed in particolare:-----

a) approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;-----

b) approvazione dell'eventuale piano di risanamento;-----

c) nomina e revoca dell'Organo Amministrativo e del presidente dello stesso;-----

d) nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;-----

e) determinazione del compenso di amministratori e sindaci;-----

f) responsabilità degli organi sociali secondo quanto previsto dal C.C.-----

E' fatto divieto all'assemblea di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.-----

5. Sono sottoposti alla preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea al fine del successivo compimento di atti da parte dell'organo di amministrazione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti in esecuzione del mandato conferito, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo:-----

a) approvazione del Budget annuale e triennale;-----

b) approvazione regolamenti proposti dall'organo amministrativo;-----

c) partecipazione in altre società a partecipazione pubblica o dismissione delle stesse;-----

d) costituzione di società di capitali;-----

e) assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati;-----

f) rilevanti operazioni gestionali, qualora non esplicitamente

previste nel Budget; -----
g) patti parasociali e di sindacato, ivi comprese le convenzioni tra Soci, per la gestione di attività di controllo analogo congiunto;-----
h) approvazione e modifica statuti di società partecipate;-----
i) affidamenti di servizi e relativi business plan;-----
j) attività (eccedenti i servizi pubblici locali d'interesse generale e i servizi strumentali) affidabili alla società.-----
6. L'assemblea straordinaria delibera sulle materie previste dalla legge ed in particolare:-----
a. modificazioni dello Statuto, comprese le decisioni che comportano modifiche dell'oggetto sociale o modifiche dei diritti dei soci;-----
b. operazioni straordinarie di fusioni, scissioni, dismissioni e di trasformazione;-----
c. scioglimento anticipato della società;-----
d. l'aumento del capitale sociale anche mediante l'ingresso di un nuovo socio;-----
e. conferimento di azienda e/o di rami di azienda;-----
f. emissione di prestiti obbligazionari, anche convertibili ed altri strumenti finanziari;-----
g. nomina, sostituzione e poteri del liquidatore.-----
7. L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze di cui agli articoli 2479 e 2479-bis del Codice Civile. Sono fatti salvi i casi in cui la legge richiede inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.-----
8. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno il 75% del capitale sociale, sia in prima che seconda convocazione.-----
9. L'assemblea straordinaria delibera all'unanimità del capitale sociale in merito all'aumento del capitale sociale fatta eccezione per l'aumento del capitale sociale mediante ingresso di nuovo soci.-----
10. Le decisioni afferenti alle materie di competenza dell'assemblea in seduta straordinaria e l'approvazione del budget potranno essere assunte previa esplicita preventiva espressione/autorizzazione degli enti locali soci, ai sensi dell'art. 4, comma 4. -----
11. Ogni ente socio, a prescindere dalla misura della partecipazione al capitale sociale, ha diritto di veto da esercitarsi in Assemblea dei Soci, in occasione dell'approvazione dei punti precedenti, sulle materie che lo riguardano con riferimento ai servizi affidati di competenza del proprio territorio, e più esattamente: 1) modifiche del proprio contratto di servizio; 2) modifiche della carta dei servizi per quanto espressamente riferito al sopraccitato diritto; 3) modifiche delle tariffe/corrispettivi; 4) modifiche all'eventuale voto di lista per la designazione dei componenti degli organi societari; 5) operazioni di investimento, disinvestimento, patrimoniali che riguardano beni o attività prettamente riconducibili al singolo Comune salvo che si tratti

di decisione connessa all'esercizio di impianti comuni a servizio della generalità dei soci.-----

12. L'assemblea dei soci, vigila sullo stato economico e finanziario della società, al fine di imputare il risultato d'esercizio nei termini di cui al successivo art. 23.-----

13. Gli Enti locali soci, che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, ove ritengano che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa, possono richiedere, in deroga ai *quorum* degli artt. 2479 e 2479-bis, l'immediata convocazione dell'assemblea affinché adottati i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società.-----

14. L'esecuzione degli atti di cui ai commi 5-6 senza che sia stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.-----

15. L'organo amministrativo che non intenda eseguire l'atto autorizzato dall'assemblea, adotta, entro il termine di quindici giorni decorrente dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa agli Enti locali soci.-----

16. Si applicano le disposizioni dell'art. 13, d.lgs. 175/2016.-----

Art. 15 (Consiglio di Amministrazione - numero di consiglieri)-----

1. Ai fini delle leggi speciali ed ordinarie e quindi sulla base delle presenti previsioni statutarie, la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, escluse quelle che per legge e dal presente statuto sono riservate all'assemblea.-----

2. Ai fini delle leggi speciali ed ordinarie e quindi sulla base delle presenti previsioni statutarie, la Società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

3. Ai fini delle leggi speciali ed ordinarie e quindi sulla base delle presenti previsioni statutarie, sulla base delle motivazioni di cui all'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 175/2016, l'organo amministrativo potrà essere composto da nr. 3 o da nr. 5 consiglieri.-----

4. I soci di minoranza, in caso di organo collegiale composto da tre membri e qualora la misura della partecipazione complessiva degli stessi sia almeno pari al 20%, hanno diritto alla nomina di un amministratore da individuarsi mediante votazione, riservata ai soli soci di minoranza, unanime ovvero mediante ricorso al voto di lista. Il diritto di cui sopra, nel caso di organo collegiale composto da cinque membri, si estende a due componenti qualora la misura della partecipazione complessiva dei soci di minoranza sia superiore al 35%.-----

5. L'assemblea dei soci può nominare un Vice Presidente, che sostituirà il Presidente in caso di sua assenza od impedimento ed un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.-----

6. L'Assemblea può nominare un Amministratore unico, anche

non socio, al posto del Consiglio di Amministrazione. La durata della carica dell'Amministratore Unico è determinata dall'Assemblea entro i limiti di legge.-----

7. All'Amministratore Unico, anche non socio, competono tutti poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente.-----

8. E' ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, purché nel rispetto delle medesime modalità previste per l'assemblea.-----

9. La nomina dell'eventuale consiglio di amministrazione è effettuata in ottemperanza alle disposizioni di legge in merito alla presenza del genere meno rappresentato.-----

Art. 16 (Durata in carica)-----

1. Gli Amministratori restano in carica per un periodo stabilito dall'Assemblea dei soci, ma comunque non superiore alla data di convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio riferito al terzo esercizio dall'assunzione della carica. Si applica comunque la L. 444/1994 per la durata della carica e relativi effetti. -----

2. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati resteranno in carica solo fino alla successiva Assemblea da convocarsi entro 45 giorni dalla cessazione al fine della sostituzione degli amministratori cessati.-----

3. In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio, s'intendono dimissionari tutti gli altri membri del Consiglio medesimo e si procede applicando il dettato dell'articolo 2386, ultimo comma del C.C..-----

4. In sede di assunzione del mandato di amministratore ovvero di presidente con deleghe gestionali dirette o di amministratore delegato o di amministratore unico, le verifiche previste dalle leggi ordinarie e dalle leggi speciali e quindi da effettuarsi, ai sensi del d.lgs. 39/2013, sono sviluppate dal responsabile della prevenzione della corruzione della società. -----

Art. 17 (Attribuzioni dell'organo di amministrazione)-----

1. All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri ad esso conferiti, all'Amministratore Delegato, spetta la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale.-----

2. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono attribuite inoltre le seguenti deleghe gestionali dirette:-----

- raccordo istituzionale con gli Enti Soci;-----
- cura delle relazioni esterne;-----
- sorveglianza dell'attività sociale e del responsabile controllo interno (audit interno).-----

3. Il Consiglio può delegare, e revocare, parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, all'Amministratore Delegato ovvero a procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, precisandone il mandato. Non possono essere delegate le attribuzioni che per legge devono essere esercitate dal Consiglio di Amministrazione.-----
4. L'organo Amministrativo è investito dei poteri sui secondari atti di amministrazione ordinaria. In esecuzione degli approvati strumenti programmatici di cui al precedente Art. 14 comma 5 e 6 esso recupera i pieni poteri sia sugli atti di straordinaria amministrazione sia sui principali atti di ordinaria amministrazione. In tal senso esso è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale, con esclusione di quanto espressamente riservato per legge e dal presente statuto all'Assemblea soci.-----
5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.-----
6. L'organo Amministrativo, in coerenza con quanto previsto nel precedente comma 4 ha competenza esclusiva non delegabile nelle seguenti materie:-----
- a) redazione del budget (bilancio preventivo) composto dal programma annuale e pluriennale e dell'eventuale piano risanamento;-----
- b) redazione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'esame del Collegio sindacale, almeno trenta giorni prima del termine per l'approvazione da parte dell'Assemblea;-----
- c) presentazione ai soci di tutti i documenti necessari al fine della preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 14 ovvero dell'emanazione degli indirizzi ai sensi di quanto stabilito dal precedente art. 4 comma 4 e dall'art. 22.-----
7. L'organo amministrativo applicherà alle eventuali società controllate gli indirizzi ricevuti in materia di controllo analogo, a sua volta ricevuti dagli enti soci di questa società per il tramite dell'assemblea dei soci stessi.-----
- In tali ipotesi questa società estenderà il controllo analogo nell'architettura e contenuto concretamente richiamato nel presente statuto, a favore dei propri soci, a dette controllate. -----
8. In presenza di un bilancio consuntivo in perdita o di un bilancio di previsione in perdita o di indicatori complessivi di rischio da *default*, come definiti dall'organo amministrativo, il cui *rating* risulti elevato, sussiste l'obbligo in capo all'organo amministrativo della società di predisporre, fare sottoporre all'organismo di controllo analogo ed all'organo di controllo interno, e fare approvare all'assemblea ordinaria dei soci, un piano di risanamento indicante, tra l'altro, le azioni ed i calendari da porsi in essere e relativi responsabili, per recuperare una situazione di equilibrio economica -finanziaria entro tre esercizi dal primo di detto piano. -----
9. Spetta all'organo amministrativo, nel rispetto delle tempisti-

che stabilite dall'assemblea dei soci, valutare l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, e comunque in coerenza con la così detta filiera di rischio da default, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea. -----

10. L'organo amministrativo adotta specifici programmi di valutazione del rischio da *default* (classificato basso, medio, alto) e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo della società anche quale sezione della relazione della gestione di cui all'articolo 2428 rubricato *Relazione sulla gestione*, codice civile. Se dall'analisi dell'indicatore complessivo di rischio emergessero elementi tali da far presumere un possibile stato di crisi detto organo adotta senza indugio i relativi provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi ed eliminare le cause. -----

11. L'organo amministrativo attua i regolamenti interni sul reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea di trasparenza, pubblicità e imparzialità, adottando criteri di selezione (per il personale non infungibile) coerenti con quanto previsto in detto regolamento; in caso di mancata adozione dei suddetti regolamenti si applica quanto previsto dall'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 175/2016.-----

12. L'organo amministrativo, in coerenza con gli indirizzi ricevuti per il tramite dell'assemblea dei soci, adotta propri provvedimenti atti a contenere, fermo restando una variazione relativa meno che proporzionale con il valore della produzione, i costi totali di funzionamento della gestione operativa ed *extra* operativa, imposte comprese. La somma di tali costi ed i relativi rapporti sarà esplicitata nel bilancio di previsione e nel progetto di bilancio consuntivo. In ogni modo lo scostamento relativo riferito a due esercizi consecutivi della somma del costo del lavoro e dei servizi esternalizzati, risulterà sempre inferiore alla variazione relativa del valore della produzione. In ogni modo gli obiettivi sopraccitati non raggiunti in un esercizio dovranno es-

sere raggiunti di triennio in triennio. -----
13. Per dare luogo all'attività non protetta (senza alcuna eccezione), spetta all'organo amministrativo preventivamente sottoporre all'organismo deputato al controllo analogo (Art. 21), (eventualmente anche in sede di approvazione del bilancio di previsione o di successivo assestamento o del progetto di bilancio consuntivo) una relazione tecnica-economica circa: 1) la sussistenza delle previsioni statutarie; 2) le economie di scala perseguibili; 3) la non alterazione dell'equilibrio economico-finanziario; 4) la non alterazione della qualità erogata all'utenza ricompresa nelle attività principali; 5) i destinatari del contratto e la durata del rapporto; 6) gli investimenti e connesse fonti finanziarie di copertura; i costi, ricavi e margini previsti; 7) le macro condizioni convenzionatorie/contrattuali; 8) le condizioni da applicarsi alla scadenza di tale attività non protetta. Sarà approntato un apposito *report* annuale a verifica dei presupposti anzi citati anche ai fini dello stretto rispetto del controllo analogo. La maggior parte dell'attività della società, o comunque una parte significativamente consistente, è svolta con le risorse interne.-----

14. L'organo amministrativo estende il controllo analogo alle proprie controllate in coerenza con il presente Statuto e Patti Parasociali/convenzioni integrativi.-----

15. Eventuali contratti di rete d'impresa saranno preventivamente sottoposti all'organismo di controllo analogo, con allegata la relazione esplicativa in simmetria informativa con quanto previsto per l'attività protetta. -----

16. Spetta all'organo amministrativo la nomina e la revoca del Direttore e di eventuali Dirigenti.-----

Art. 18 (Convocazione del Consiglio)-----

1. Il Consiglio si riunisce sia nella sede della Società, sia altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri, dal Collegio Sindacale ovvero dall'Amministratore Delegato.-----

2. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente con lettera raccomandata - ovvero a mezzo telegramma o fax - da inviarsi al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco effettivo almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni.-----

Art. 19 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)-----

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.-----

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.-----

3. A cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Segretario è tenuto il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio stesso; essi ne sottoscriveranno i verbali anche in presenza di Amministratore Unico.-----

Art. 20 (Compensi e rimborsi spese)-----

1. Ai sensi di legge speciale all'organo amministrativo spetta un rimborso per le missioni sviluppate nello svolgimento del proprio ufficio, nonché un compenso fisso ed una eventuale quota variabile. Quest'ultima, da riferirsi a specifici obiettivi, potrà essere corrisposta anche in forma di partecipazione agli utili da predeterminarsi sulla base degli indirizzi dei Consigli comunali degli enti locali soci per il tramite dell'Assemblea.-----

2. Il compenso variabile è calcolato sul risultato *ante* imposte e non potrà mai porre in perdita la società ed è erogato dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio consuntivo al quale esso si riferisce in via premiale.-----

3. Sussiste il divieto di corrispondere per ogni amministratore gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato. -----

Art. 21 (Controllo analogo)-----

1. I singoli Enti locali soci esercitano poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione delle attività e servizi affidati ed effettuati nel loro territorio ovvero sulla gestione della Società, mediante:-----

- gli indirizzi di cui all'Art. 4 comma 4 presente Statuto;-----
- l'applicazione delle prescrizioni dello specifico regolamento in materia di controllo sulle società partecipate di cui all'art. 7 comma 2 del presente statuto;-----
- a livello istituzionale, partecipando, nelle assemblee ordinarie e straordinarie, per mezzo dei Sindaci o loro delegati, preferibilmente individuati tra gli assessori;-----
- particolari attribuzioni all'Assemblea dei Soci di cui di cui al precedente Art. 14 comma 5 e 6;-----
- espresse limitazioni operative all'organo Amministrativo della società, di cui all'Art. 17 comma 4 che non potrà quindi esercitare, tutti quegli ampi poteri gestionali generalmente riconosciuti dalla disciplina civilistica ma solo in subordine agli indirizzi e obiettivi di cui all'Art. 4 comma 4 e previa autorizzazione da parte dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'Art. 14 comma 5 e 6, partecipando alla redazione di convenzioni e disciplinari, nell'ambito di strategie o iniziative, anche di carattere sovracomunale, secondo i principi della concertazione e della programmazione concordata;-----
- mediante la conclusione di appositi patti parasociali che, in deroga a quanto disposto dal codice civile, possono avere durata superiore a cinque anni;-----
- attraverso la partecipazione in un Organismo di Controllo analogo nel quale tutte le amministrazioni aggiudicatrici trovano rappresentanza e composto dai medesimi soggetti costituenti l'assemblea dei soci.-----

2. Sono attribuiti all'organo di controllo analogo poteri di controllo e di verifica sulle attività della Società e sullo stato di attuazione dei documenti di programmazione secondo le compe-

tenze ad esso assegnate dal regolamento comunale per l'esercizio del controllo, anche analogo, sulle società partecipate dal comune di Abbiategrasso, in particolare effettua la verifica del report al 30/06 ed adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti e presenta l'idonea documentazione ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi e del raggiungimento degli obiettivi annuali.-----

Art. 22 (Programmazione economica-finanziaria)-----

1. Al fine della definizione degli indirizzi e degli obiettivi da parte degli enti soci, l'Organo Amministrativo, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta lo schema del budget economico e finanziario nonché tutti i documenti necessari e utili all'emanazione degli indirizzi e degli obiettivi di cui all'art. 4, comma 4. -----
2. Il Budget dovrà essere redatto secondo le prescrizioni degli enti locali soci contenute nei rispettivi regolamenti in materia di controllo sulle società partecipate.-----
3. Al fine dell'attuazione da parte dell'Organo Amministrativo delle Società, in caso di partecipazione totalitaria il Budget sarà oggetto di formale approvazione da parte del socio mentre in caso di partecipazione di controllo non totalitaria l'approvazione è attribuita all'assemblea dei soci secondo quanto previsto dall'art. 14 comma 5. -----

Art. 23 (Bilancio e ripartizione risultato d'esercizio)-----

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.-----
 2. Alla fine di ciascun esercizio l'organo amministrativo forma il bilancio, che dev'essere presentato per la decisione dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la facoltà di differire tale termine fino a centottanta giorni nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge. -----
 3. Salvo diversa delibera dell'assemblea, gli utili netti risultanti dal bilancio dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, sino al raggiungimento del limite previsto dall'articolo 2430 del codice civile e gli eventuali altri accantonamenti deliberati dall'assemblea, saranno imputati a riserva straordinaria.-----
 4. Il risultato economico, al netto degli accantonamenti di cui al precedente comma, deve risultare da idonea contabilità sezionale in grado di rappresentare l'andamento economico/finanziario dei singoli servizi affidati e gestiti ovvero dei ricavi di cui all'art. 5 comma 3 (ricavi non protetti di libero mercato).-----
- Non costituisce provvedimento adeguato l'eventuale ripianamento generalizzato di perdite, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale da approvarsi con le stesse procedure e competenze del Budget (in sostituzione di detto bilancio), dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle proprie attività entro il terzo esercizio a partire da quello nel quale è rilevata la perdita di esercizio. -----

Art. 24 (Collegio sindacale)-----

1. La società è controllata, se obbligatorio per legge o deciso dai

soci (nei limiti consentiti dalla legge), da un Sindaco o da un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti in possesso dei prescritti specifici requisiti professionali in ottemperanza alle disposizioni di legge in merito alla presenza del genere meno rappresentato.-----

2. L'organismo di vigilanza deve necessariamente caratterizzarsi per autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

3. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili senza soluzione di continuità per una sola volta.-----

4. Il Collegio Sindacale può radunarsi anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivi, purché nel rispetto delle modalità previste per l'assemblea.-----

5. Il controllo contabile sulla Società è esercitato, se obbligatorio per legge o deciso dai soci (nei limiti consentiti dalla legge), da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.-----

6. In sede di assunzione del mandato dei membri effettivi e supplenti del Collegio sindacale e del revisore contabile, le verifiche da effettuarsi ai sensi delle leggi ordinarie e delle leggi speciali e quindi ai sensi del d.lgs. 39/2013 sono sviluppate dal responsabile della prevenzione della corruzione della società. ---

7. I soci di minoranza qualora la misura della partecipazione complessiva degli stessi sia almeno pari al 20%, hanno diritto alla nomina di un componente effettivo da individuarsi mediante votazione, riservata ai soli soci di minoranza, unanime ovvero mediante ricorso al voto di lista.-----

8. Si applica comunque la L. 444/1994 per la durata della carica e relativi effetti.-----

Art. 25 Recesso-----

1. Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società, oltre che negli altri casi stabiliti dalla legge (Art. 2473), se non acconsente all'aumento di capitale mediante ingresso di nuovi soci. -----

2. Il Socio che non avendo in corso l'affidamento alla Società della gestione di servizi di cui all'oggetto sociale, ha diritto di recesso.-----

3. Il diritto al recesso spetta anche nell'ipotesi in cui un socio può dimostrare una grave ed irrimediabile disapplicazione del contratto di servizio e dell'esercizio del controllo analogo rispetto all'approvato regolamento.-----

4. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con raccomandata con avviso di ricevimento. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione esso può essere esercitato entro trenta giorni dalla sua

conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se entro novanta giorni dall'esercizio del medesimo la società revoca la delibera che lo ha legittimato ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso sarà effettuato secondo quanto stabilito dall'articolo 2473 Codice Civile.-----

Art. 26 (Scioglimento)-----

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione con salvezza delle prescrizioni di legge imperative.-----

2. L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.-----

Art. 27 (Foro competenze)-----

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra la Società ed i soci, fra di essi e con i componenti gli organi sociali, foro eletto in via esclusiva è quello di Milano, fatte salve le ipotesi in cui la legge stabilisce competenze inderogabili.-----

Art. 28 (Rinvio)-----

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge speciali e civili in materia di società a responsabilità limitata.-----

Eventuali clausole dello Statuto in contrasto con norme imperative sono eliminate o sostituite di diritto, senza eccezione e/o riserva alcuna da parte dei soci.-----

F.to: PIETRO GRASSI -----

GIAMPAOLO COLLI notaio - sigillo-----

Copia conforme all'originale ed ai suoi allegati
muniti delle prescritte firme, in carta libera per gli
usi consentiti. Abbiategrasso, - 6 NOVEMBRE 2017

